



TRIBUNALE DI TERNI
- UFFICIO FALLIMENTARE -

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzellotto, Presidente

Dott.ssa Paola Vella, Giudice del. relatore

Dott. Mario Montanaro, Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

- Visti i ricorsi depositati separatamente in data 8.10.2012 dalle società:

██████████ – società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in ██████, v. ██████████ (p.i. ██████████), in persona del legale rappr.te ██████████ (n. 9/12 RCP)

██████████, con sede in ██████ v. ██████████ (p.i. ██████████), in persona del legale rappr.te ██████████ (n. 10/12 RCP)

██████████ – società a responsabilità con unico socio, con sede in ██████, v. ██████████ (p.i. ██████████), in persona del legale rappr.te ██████████ (n. 11/12 RCP)

██████████, con sede in ██████ v. ██████████ (p.i. ██████████), in persona del legale rappr.te ██████████ (n. 12/12 RCP)

tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Auricchio, Rita Gismondi e Paolo Stella del Foro di Roma ed elettivamente domiciliate in Terni, p.zza Solforino n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanpaolo Ruggeri, come da procure rilasciate in calce a ciascuno dei ricorsi

- Vista la comunicazione al Pubblico Ministero in sede, effettuata dalla cancelleria in data 9.10.2012;
- Vista la comunicazione al Registro delle Imprese, effettuata dalla cancelleria in data 9.10.2012;
- Udita la relazione del giudice delegato relatore, nominato con decreto collegiale dell'8.10.2012;
- Vista la documentazione allegata alle domande (verbale notarile delle delibere dei consigli di amministrazione, ex art. 152 l.f., in data 4.10.2012; visure camerali aggiornate; bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e, per la ██████████ bilanci approvati degli ultimi tre esercizi 2008-2010 e solo bozza del bilancio al 31.12.2011, dunque da integrare; Prospetto di tesoreria del ██████████ relativo al periodo ottobre-dicembre 2012, predisposto dal Management societario con il supporto di ██████████ divisione di ██████████);

16

- Ritenuto, preliminarmente, di accogliere l'istanza di riunione dei quattro ricorsi, in quanto:

1) si tratta di società strettamente correlate quanto a *equity e governance* (il capitale sociale della [REDACTED] è interamente detenuto dalla holding del gruppo, [REDACTED] ed il suo CdA è costituito da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] il capitale sociale della [REDACTED] è detenuto da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] che sono anche i membri del CdA; il capitale sociale della [REDACTED] è interamente detenuto dalla holding del gruppo, [REDACTED] ed il suo CdA è costituito da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] il capitale sociale della [REDACTED], soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della [REDACTED] 0è detenuto per il 49% dalla [REDACTED]);

2) le stesse società costituiscono un gruppo societario di rilievo nazionale operante nel settore agroalimentare (con sette siti produttivi -dei quali quattro dedicati alle uova e tre al pane-, due mulini, due mangimifici, ed oltre settecento dipendenti);

3) con i separati ricorsi le suddette società preannunciano la presentazione di un concordato preventivo ex art. 160 e ss. l.f., ovvero un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f., con prosecuzione delle attività del gruppo relative ai rami d'azienda attivi nella produzione delle uova e del pane e dismissione delle attività relative ai business *cd. non core*, precisando che *"in considerazione delle strette correlazioni economiche e gestionali esistenti tra le diverse società del Gruppo, il piano di ristrutturazione che si appresta a presentare sarà strutturato con riferimento a tutte le quattro società del Gruppo investite dalla crisi, al fine di tendere, per questa via, al miglior soddisfacimento possibile per il ceto creditorio, pur nel rispetto delle singole autonomie patrimoniali di ciascunaponente e della separatezza di ciascuna massa"*;

- Tutto ciò premesso, decidendo nei procedimenti così riuniti, presentati ai sensi dell'art. 160, co. 6, l.f.

OSSERVA

- che sussiste la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 161 co. 1 L.Fall., trattandosi di imprese le cui sedi legali (fino a prova contraria coincidenti con le sedi principali) insistono in [REDACTED] comune ricompreso all'interno del circondario dell'adito tribunale;

- che ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione delle società ricorrenti alla procedura di concordato preventivo con riserva, trattandosi in tutti i casi di imprenditore commerciale che supera ampiamente i parametri minimi di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), b) e c) l.f., dunque in possesso del profilo dimensionale corrispondente al paradigma normativo;

- che lo stato di crisi in cui le società ricorrenti dichiarano di versare risulta congruamente illustrato e motivato nel paragrafo n. 3 dei ricorsi, relativo alle *"cause della crisi"*, sostanzialmente riassumibili in *"un significativo aumento dei costi, cui non è corrisposto un equivalente incremento dei volumi di produzione e dei margini di guadagno"*;

- che le domande risultano deliberate e sottoscritte in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 152 e 161, co. 1 e co. 4; l.f.;

- che i debitori non risultano aver presentato, nei due anni precedenti, altra analoga domanda cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;

- che non risultano pendenti istanze di fallimento a carico delle società ricorrenti;

- che appare fondata e motivata la richiesta di fissazione del termine ex art. 161 co. 6 l.f. nella misura massima di 120 giorni, tenuto conto della oggettiva complessità della vicenda e degli adempimenti necessari, ai sensi dell'art. 161, co. 2 e 3, l.f., per la compiuta formulazione di una proposta unitaria relativa alle quattro società del gruppo;

- che di tutto quanto precede occorre tener conto anche ai fini degli obblighi informativi periodici, riferibili anche alla gestione finanziaria dell'impresa, che il tribunale si accinge a disporre ex art. 161 co. 8, l.f., la cui violazione determina l'applicazione degli artt. 162 co. 2 e 3 L.Fall.;

- che le ricorrenti chiedono altresì darsi atto che la prosecuzione dei contratti strategici all'attività aziendale è attività di ordinaria amministrazione, non bisognevole di autorizzazione del tribunale ex art. 161 co. 7 l.f., e che le operazioni di anticipo o sconto fatture, "con sottostante eventuale cessione dei crediti anticipati", effettuate presso istituti bancari o di factoring, rappresentano atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti dalla società, ai fini del regime di prededuzione che assiste gli eventuali crediti da essi insorgenti, solo in subordine chiedendo "confermare e/o autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere volti alla copertura del fabbisogno generato dalla gestione ordinaria dell'impresa, riconoscendo in favore delle rispettive controparti negoziali la prededucibilità dei crediti rinveniente dai medesimi contratti successivamente al deposito del presente ricorso";

- che, riguardo a questo capo di domanda, il tribunale rileva come, ai sensi dell'attuale art. 169-bis, co.1 l.f., nel nuovo concordato preventivo la regola è la continuazione dei contratti in corso di esecuzione, se è vero che per potersene sciogliere il debitore è tenuto a chiedere, nel ricorso ex art. 161 l.f., specifica autorizzazione del tribunale (fatte salve le eccezioni di cui ai successivi commi 3 e 4);

- che in ogni caso, sul tema della distinzione tra atti di ordinaria amministrazione (che il debitore dopo il deposito del ricorso può regolarmente compiere) ed "atti urgenti di straordinaria amministrazione" (che egli può compiere solo previa autorizzazione del tribunale, ai sensi dell'art. 161 co. 7 l.f.), va richiamato uno specifico precedente di legittimità, maturato ante riforma sull'analoga questione implicata dall'art. 167 l.f. (Cass.civ., Sez. 1, 20.10.2005, n. 20291), per cui *"In tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 legge fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva*

dichiarato inefficace una cessione di credito effettuata dall'imprenditore assoggettato a concordato preventivo, non autorizzata dal g.d., valorizzando esclusivamente l'importo del credito, senza considerare la possibilità di qualificarla come atto di ordinaria amministrazione, in quanto mezzo di pagamento di una fornitura di materiale resasi necessaria per l'esecuzione di un precedente contratto di appalto, che permetteva di acquisire alla massa il relativo corrispettivo);

- che dunque, conformemente all'orientamento espressamente richiamato nell'arresto citato, devono ritenersi di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa elevata (Cass.civ. n. 9262/00) - lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti (cfr., *ex multis*, Cass.civ. nn. 45/1979; 599/1982; 1357/1990);

- che, alla luce dei principi sopra espressi, e fermo restando il disposto di cui all'art. 169-bis l.f., si reputa che le operazioni di anticipo o sconto fatture effettuate presso istituti bancari o di factoring, con sottostante cessione dei crediti anticipati, già in corso di esecuzione alla data di deposito dei ricorsi, configurino degli atti di ordinaria amministrazione, non solo per l'uso pregresso che ne hanno fatto le società interessate, ma anche perché si tratta delle operazioni più diffuse nelle prassi commerciali, che consentono lo smobilizzo dei crediti d'impresa in funzione cd. «autoliquidante»;

- che, sotto il diverso profilo degli effetti dei contratti in essere e della loro interrelazione con il concordato preventivo, occorre invece tener conto che la Corte di Legittimità ha ritenuto non compensabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 56 l.f., i crediti vantati dalla banca mandataria all'incasso verso il debitore concordatario con le somme riscosse dopo il deposito della domanda di concordato (Cass. n. 10548/09; cfr. Cass.civ. nn. 9030/95 e 11988/90), salva l'ipotesi in cui vi sia uno specifico patto di compensazione (detto anche "di annotazione ed elisione") relativo alla cessione del credito anteriore all'apertura della procedura, in base al quale la banca sia legittimata a riscuotere il credito ceduto anteriormente, non già come mandataria (ossia per conto del mandante), ma come vera e propria cessionaria; infatti, a differenza della cessione del credito, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma comporta l'obbligo di costui di restituire al mandante la somma riscossa, obbligo che sorge non al momento del conferimento del mandato, ma all'atto della riscossione del credito medesimo, con la conseguenza che, se avvenuto in epoca successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, non è idoneo a soddisfare il presupposto della preesistenza di entrambi i crediti contrapposti alla procedura, necessario - in uno alla reciprocità (ossia al fatto di riguardare gli stessi soggetti) - ai fini della compensazione in sede concorsuale (cfr. Cass. SS.UU. n. 7751/99 e App. Torino 20.1.10);

- che peraltro, con specifico riferimento alle operazioni di anticipo su fatture regolata in conto corrente, e di incasso da parte della banca mandataria dei crediti anticipati in epoca successiva alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, si è ritenuto in giurisprudenza che, ferma

restando la prosecuzione del rapporto, la banca abbia il diritto di compensare il proprio debito restitutorio delle somme incassate con il credito vantato verso il correntista - ancorché quest'ultimo sia anteriore all'ammissione alla procedura e il debito sia sorto invece successivamente - sol che ciò sia stato previsto nella convenzione conclusa tra le parti (Trib. Roma 21.4.10; cfr. Cass.civ. nn. 4205/01; 2359/98; 7194/97; 6870/94);

- che dunque di questi aspetti le parti dovranno tener conto, ai fini della regolamentazione degli effetti che discendono dalla continuazione dei contratti in corso di esecuzione, per i quali non si ravvisa allo stato necessità di autorizzazione, in quanto atti di ordinaria amministrazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, co. 6-8, L.Fall.

FISSA

il termine di giorni 120, dalla data di pubblicazione dei ricorsi nel registro delle imprese, per consentire il deposito della proposta, del piano e di tutta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall.;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi:

I) deposito tempestivo dell'atto di designazione del professionista attestatore di cui all'art. 161 co. 3 L.Fall., ovvero di cui all'art. 182-bis co. 1 L.Fall.;

II) deposito, con cadenza mensile, di un *report* a firma del professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., sulle attività e sulle verifiche in corso di svolgimento ai fini della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario in corso di predisposizione, ai sensi dell'art. 161 co. 3 lett. d) L.Fall., ovvero l'attuabilità dell'accordo, in relazione alle trattative in corso con almeno il 60% dei crediti, con particolare riferimento alla idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori ad esso estranei, nel rispetto dei termini di cui all'art. 182-bis co. 1 L.Fall.;

III) deposito, entro giorni 15, di una relazione riepilogativa ed illustrativa sui contratti in corso di esecuzione, tenendo conto anche delle osservazioni svolte dal collegio in parte motiva;

AVVISA IL DEBITORE

- che il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione (ovvero, alternativamente, di una domanda ai sensi dell'art. 182-bis, co. 1, L.Fall.) entro il termine fissato, così come il mancato rispetto degli obblighi informativi periodici sopra imposti, ovvero degli altri che in prosieguo dovessero essere stabiliti dal tribunale, determineranno la declaratoria d'inammissibilità della domanda con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, la declaratoria di fallimento, su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 162, co. 2 L.Fall.

AVVISA ALTRESI' IL DEBITORE

- che se la proposta di concordato che si accinge a formulare è con continuità aziendale ai sensi dell'186-bis co. 1 L.Fall. (consistente nella prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, nella cessione dell'azienda in esercizio ovvero nel conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione), deve allegare un'attestazione del professionista di cui all'art. 161, co. 3, L.Fall. sulla funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186-bis co. 2 lett. a), ed un piano contenente anche l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

- che deve comunque chiedere preventiva autorizzazione al tribunale:

a) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ex art. 161 co. 7 L.Fall.;

b) per l'eventuale pagamento, in caso di concordato con continuità aziendale, di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ex art. 182-quinquies co. 4 L.Fall., sulla base di una attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall. che esse sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (l'attestazione non è necessaria ove i pagamenti siano effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori);

c) per contrarre finanziamenti, preeducibili ex art. 111 L.Fall., ai sensi dell'art. 182-quinquies co. 1 L.Fall., previa attestazione da parte di un professionista da lui designato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., che tali finanziamenti, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa, sino all'omologazione, sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

DISPONE

che la cancelleria comunichi tempestivamente alla ricorrente, al tribunale - in persona del giudice delegato - nonché al P.M., l'eventuale deposito di istanze di fallimento a carico della debitrice;

DISPONE ALTRESI'

che la cancelleria trasmetta immediatamente al Giudice Delegato, alle scadenze previste, il fascicolo della procedura, ai fini della verifica della ottemperanza ai depositi prescritti;

MANDA

alla cancelleria per la immediata comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al P.M. e al Registro delle Imprese

Terni, 12.10.2012

Il G.D. est.

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE DI TERNI
Deposito in cancelleria
12/10/12
IL CANCELLIERE